

## **Decontribuzione Sud – Applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 – INPS, circolare n. 90/2022 – Nota di approfondimento**

Con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, l'INPS ha comunicato che la Commissione Europea ha autorizzato la concedibilità della decontribuzione Sud per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Nella medesima circolare sono state, quindi, fornite le istruzioni operative per la sua applicazione.

Si ricorda che, in precedenza, la fruizione della suddetta agevolazione era stata autorizzata fino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* (c.d. *Temporary Framework*; [cfr. comunicazione Ance del 28 gennaio 2022](#)).

Nella circolare in commento, l'Inps informa che, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno **per il periodo di competenza luglio 2022 – dicembre 2022**, in data 8 giugno 2022 le Autorità italiane hanno notificato la predetta misura alla Commissione europea, **subordinandola al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*, e successive modificazioni (c.d. *Temporary Crisis Framework* o TCF).**

In proposito, l'Istituto precisa che l'esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di preservare l'occupazione delle imprese del Mezzogiorno in una prospettiva pluriennale (come espressamente previsto dall'art. 1 co. 161 della legge di Bilancio 2021). Tale esigenza si è ulteriormente rafforzata a causa della crisi ucraina, con riferimento ai maggiori costi strutturali che ne sono derivati nell'approvvigionamento energetico, sia nell'industria che nei servizi, e nel settore dei trasporti, per i datori di lavoro privati che hanno sede di lavoro in una delle predette regioni.

Come detto, la suddetta misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione europea, con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Nel fornire le istruzioni per la fruizione della decontribuzione Sud per il suddetto periodo, l'INPS ricorda che, per quanto riguarda l'ulteriore periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, le relative indicazioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Per il dettaglio delle istruzioni operative contenute nella circolare in commento, si rinvia alla nota allegata.

**ISTRUZIONI OPERATIVE INPS  
 CON RIFERIMENTO ALLA DECONTRIBUZIONE SUD PER IL PERIODO 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2022  
 CIRCOLARE N. 90/2022**

<b>Premessa</b>	<p>L’Inps informa che, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno <b>per il periodo di competenza luglio 2022 – dicembre 2022</b>, in data 8 giugno 2022 le Autorità italiane hanno notificato la predetta misura alla Commissione europea, <b>subordinandola al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF).</b></p> <p>In proposito, l’Istituto precisa che l’esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di preservare l’occupazione delle imprese del Mezzogiorno in una prospettiva pluriennale (come espressamente previsto dall’art. 1 co. 161 della legge di Bilancio 2021). Tale esigenza si è ulteriormente rafforzata a causa della crisi ucraina, con riferimento ai maggiori costi strutturali che ne sono derivati nell’approvvigionamento energetico, sia nell’industria che nei servizi, e nel settore dei trasporti, per i datori di lavoro privati che hanno sede di lavoro in una delle predette regioni.</p> <p>Come detto, la suddetta misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione europea, con Decisione C(2022)4499 <i>final</i> del 24 giugno 2022, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.</p>
<b>Datori di lavoro che possono accedere al beneficio</b>	<p>Possono accedere alla Decontribuzione Sud i datori di lavoro privati colpiti dagli effetti della crisi ucraina come indicato in premessa, anche non imprenditori, ad esclusione del lavoro domestico, del settore agricolo e dei soggetti espressamente esclusi dalla relativa disposizione della legge di bilancio 2021.<sup>1</sup></p>

<sup>1</sup> L’art. 1 co. 162 della legge n. 178/20 dispone che la Decontribuzione Sud non si applica ai seguenti soggetti (sebbene siano equiparabili ai datori di lavoro privati): enti pubblici economici; istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del TUEL; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici. Inoltre, come indicato dall’INPS nella circolare in commento, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario e, considerato che la misura agevolativa è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal c.d. *Temporary Crisis Framework*, le **imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE**.

Si ricorda che le Regioni interessate dal beneficio sono **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

L'agevolazione contributiva si applica ai rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle suddette Regioni.

Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

È prevista una specifica procedura per garantire la **legittima fruizione dell'esonero nel caso in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola INPS il cui indirizzo sia coincidente con la sede legale in una Regione diversa da quelle di cui sopra, presenti una o più unità operative ubicate nelle predette Regioni**.

Nello specifico, è necessario che la struttura INPS territorialmente competente, a seguito di apposita richiesta da parte del datore di lavoro e dopo aver effettuato i dovuti controlli, attribuisca alla matricola aziendale il **codice di autorizzazione "OL"**, che individua "Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".

Pertanto, le strutture territoriali dell'Istituto – dopo aver verificato, consultando le comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata in una delle Regioni interessate dallo sgravio e che tale unità operativa risulti regolarmente associata al datore di lavoro e registrata nel Fascicolo elettronico aziendale – **potranno attribuire o prorogare il suddetto codice di autorizzazione "OL" con data inizio validità dal 1° luglio 2022 e data fine validità al 31 dicembre 2022**.

Inoltre, con specifico riferimento alla somministrazione di lavoro, l'INPS ricorda che, nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, **la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione**. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Infine, in considerazione della natura dell'agevolazione quale aiuto di Stato, l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, come previsto dall'art. 1 co. 166 della legge di bilancio 2021. In proposito, l'Istituto precisa che, nel caso di somministrazione di lavoro, la misura stessa sarà imputata all'utilizzatore.

<p><b>Assetto e misura dell'esonero</b></p>	<p>Fino al 31 dicembre 2025 la misura dell'esonero resta pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL.<sup>2</sup></p> <p>Non è previsto un limite individuale di importo; pertanto, l'esonero si applica sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.</p> <p>In ogni caso, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, occorre fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.<sup>3</sup></p> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'INPS precisa, infine, che <b>l'esonero spetta nei limiti delle risorse appositamente stanziato</b>.<sup>4</sup></p>
<p><b>Natura dell'esonero e condizioni di spettanza</b></p>	<p>La Decontribuzione Sud spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, <u>sia instaurati che instaurandi</u>, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro sopra indicato.</p> <p>Pertanto, questa agevolazione <u>non</u> ha natura di incentivo all'assunzione e quindi non è soggetta all'applicazione dei relativi principi generali, di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 150/15.</p> <p>Trovano invece applicazione le condizioni previste per la fruizione dei benefici contributivi, di cui all'art. 1 c. 1175 della legge n. 296/06.<sup>5</sup></p>
<p><b>Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato</b></p>	<p>La Decontribuzione Sud è rivolta a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate) e si configura quindi come misura</p>

<sup>2</sup> La misura scenderà al 20% per gli anni 2026-2027 e al 10% per gli anni 2028-2029.

<sup>3</sup> Nel rinvia alla circolare n. 40/2018, l'Inps ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- premi e contributi INAIL (per espressa disposizione dell'art. 27 co. 1 del D.L. n. 104/20, richiamato dall'art. 1 co. 161 della legge n. 178/20);
- contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", di cui all'art. 1 co. 755 della legge n. 296/2006;
- contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d. lgs. n. 148/2015 (incluso il FIS);
- contributo dello 0,30%, previsto dall'art. 25 c. 4 della legge n. 845/78, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
- contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle finalizzate ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

<sup>4</sup> L'Istituto rinvia all'art. 1 c. 167 della legge n. 178/20: "Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050."

<sup>5</sup> Tali condizioni sono:

- regolarità contributiva, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

selettiva che, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Come illustrato in premessa, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 l'agevolazione è stata autorizzata nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del c.d. *Temporary Crisis Framework*.

In proposito, l'INPS informa che, **in base alla sezione 2.1 ("Aiuti di importo limitato") del citato Temporary Crisis Framework, sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:**

- siano di importo non superiore a 400.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Per quanto riguarda la sussistenza di tale ultimo requisito, si osserva che è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite *direttamente o indirettamente* dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina.

Pertanto, ai fini della legittima fruizione dell'aiuto, quest'ultimo non deve necessariamente essere ricollegato a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia nazionale nel suo complesso, con una particolare accentuazione nelle regioni meridionali italiane che si trovavano già in una situazione di svantaggio.

L'aiuto in trattazione può essere concesso anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina previgente (c.d. *Temporary Framework*, ossia "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*"), che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

Trova inoltre applicazione, per i casi ivi previsti, il nuovo comma 1-quater dell'art. 53 del D.L. n. 34/20 (introdotto dal DL n. 50/2022), recante "*Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati*".<sup>6</sup>

<sup>6</sup> I soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante il citato '*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*', e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

	<p>Infine, come già detto, l'INPS provvederà a registrare la misura agevolativa nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.</p>
<p><b>Coordinamento con altri incentivi</b></p>	<p>La Decontribuzione Sud, in ragione dell'entità della misura di sgravio, risulta <b>cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente</b>, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e <b>sempre che non sussista un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione</b>.</p> <p>La cumulabilità vale sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo che con riferimento agli incentivi di tipo economico.</p> <p>L'INPS chiarisce che, al fine di valutare la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, occorre verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni: <b>qualora, a seguito dell'applicazione della diversa misura agevolativa, sussista un residuo di contribuzione esonerabile, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro</b>.</p> <p>Pertanto, laddove si intenda cumulare la Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa <b>si applicherà in via residuale sulla contribuzione datoriale residua, non esonerata ad altro titolo</b>.</p>
<p><b>Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla Decontribuzione Sud</b></p>	<p>Per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi alla fruizione della Decontribuzione Sud, <u>a partire dal mese di competenza luglio 2022 e fino al mese di competenza dicembre 2022, si rinvia al paragrafo 7 della circolare in esame</u>.</p> <p>Si segnala che la valorizzazione dell'elemento &lt;AnnoMeseRif&gt;, con riferimento al mese di luglio 2022, nel caso in cui i datori di lavoro non riescano ad adeguare i propri sistemi informativi, potrà essere effettuata come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.</p> <p>Si rammenta, inoltre, che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per il mese di arretrato.</p>

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INPS.